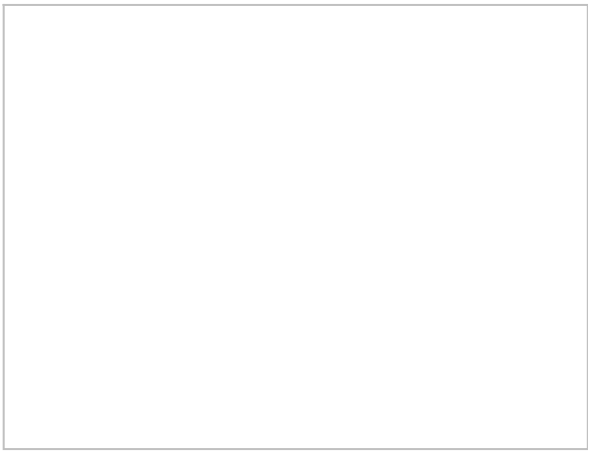
Conai

20 Gennaio: scadenza termine pagamento Contributo Ambientale CONAI



Con l'arrivo della data del 20 Gennaio 2020 tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale relativamente all'anno solare 2019.

Dalla data di scadenza del 20 Gennaio 2020 tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Gli adempimenti a carico dell'Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, relativamente all'anno 2019.

- **Dichiarazione annuale**: l'impresa che per l'anno 2019 ha dichiarato per un determinato materiale un valore di importazione compreso tra i 50,00 € e i 1000,00 €;
- **Dichiarazione trimestrale**: l'impresa che per l'anno 2019 ha dichiarato per un determinato materiale un valore di importazione compreso tra i 1000,00 € e i 31.000 €;
- **Dichiarazione mensile**: l'impresa che per l'anno 2019 ha dichiarato per un determinato materiale un valore di importazione superiore ai 31.000 €.

Gli adempimenti a carico dell'Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Sono previste diverse procedure: una Procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una Procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule come mostrato in Fig. 1 – Contributi Ambientali CONAI per l'anno 2019 con le rispettive soglie di esenzione.

Di particolare interesse:

- l'aliquota da applicare al valore complessivo delle importazioni per i **prodotti non alimentari** imballati passa da 0,06 a **0,08%**, portando la soglia di esenzione rispetto al valore totale (€) delle merci imballate importate a **125.000 €**.
- il contributo applicato con il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merce importate, senza distinzione tra i materiali dell'imballaggio, passa da 52,00 a 64,00 €/tonnellata, collocando in tal modo la soglia di esenzione relativa al peso dei soli imballaggi delle merci importate (t) a **1,563 t**.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Omar.degoli@federlegnoarredo.it
Ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it